



ISTITUTO TECNICO AGRARIO "D. ANZILOT

Viale Ricciano n°5 - PESCIA (PT)

www.agrariopeschia.gov.it - pta010004@istruzione.it - tel. 0572 49401



PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA

PER GLI ALUNNI STRANIERI

Finalità, contenuti e proposte operative

a.s. 2015/2016

Presentazione

La Scuola, negli ultimi anni, si è trovata a dover attuare strategie per l'integrazione degli alunni stranieri, spesso neoarrivati nel nostro Paese e privi degli strumenti di comunicazione linguistica necessari per accedere al sistema formativo. I dati numerici sono impressionanti: nell'arco di dieci anni si è passati da centomila ad oltre ottocentomila alunni stranieri presenti sul territorio nazionale, ed è evidente che alla Scuola è stato in gran parte delegato il compito delicato dell'accoglienza e della formazione.

Il Protocollo di Accoglienza (d'ora in poi PdA), predisposto sulla base delle *Linee Guida per l'accoglienza e integrazione degli alunni stranieri* del MIUR inviate alle scuole nel febbraio 2014 e di un quadro normativo di riferimento, intende offrire al personale educativo una serie di strumenti con i quali agevolare l'inserimento scolastico degli studenti stranieri, che hanno spesso bisogni formativi specifici. Il PdA, condiviso con il Collegio Docenti e approvato dai suoi membri al fine di un suo inserimento nel POF, può fornire una serie di prassi che hanno un buon livello di concretezza e adattabilità ai singoli contesti educativi, spesso molto diversi l'uno dall'altro. Ci sono infatti alunni stranieri nati in Italia con genitori di nazionalità non italofofoni, alunni di recente immigrazione privi di qualunque competenza in lingua italiana, alunni figli di coppie miste con competenze bilingui, alunni appartenenti a gruppi nomadi (rom, sinti, ecc.) in cui si rileva un alto tasso di abbandono scolastico, minori stranieri privi di assistenza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili, alunni provenienti da paesi stranieri di recente adozione, ecc. La conoscenza di queste realtà così variegate contribuisce a creare le condizioni perché si attivi un efficace processo di inclusione, che passa necessariamente attraverso un corretto orientamento scolastico e un coinvolgimento attivo delle famiglie nel progetto pedagogico di formazione, in cui risulta essenziale un patto di corresponsabilità con la Scuola.

Quadro normativo di riferimento

- Legge sull'immigrazione n. 40 del 6 marzo 1998;
- D. Lgs n. 286 del 25 luglio 1998 ("Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- CM n. 205 del 26/07/1990 (scuola dell'obbligo e alunni stranieri);

- DPR n. 394 del 31/8/1999 (disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- Legge n. 189 del 30 luglio 2002 (sull'accoglienza degli alunni stranieri a scuola);
- DPR n. 275/99 (autonomia delle istituzioni scolastiche);
- Legge n. 53/72003 (riforma dell'ordinamento scolastico);
- DPR n. 122/2009 (finalità e caratteri della valutazione);
- CM n. 2/2010 (criteri amministrativi di distribuzione degli alunni stranieri nelle scuole) e successiva deroga del 10/9/2012;
- Nota del MIUR del 22 novembre 2012, prot. 3214 ("Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa");
- DM del 27 dicembre 2012 e CM n. 8 del 6 marzo 2013 (Alunni BES).
- Nota del MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 (Diversi da chi? Raccomandazioni per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura);
- Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione).

Raccomandazioni pratiche del MIUR alle scuole

La Nota del MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 fornisce alle scuole di ogni ordine e grado un decalogo di indicazioni pratiche basate sugli studi dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e per l'intercultura. L'obiettivo è stimolare la condivisione delle *buone pratiche* relative all'integrazione attraverso la formazione capillare e non sporadica di dirigenti e docenti, animata da coloro che si sono formati negli anni sul campo, limare le disparità tra alunni stranieri e italiani in termini di apprendimento, abbandono scolastico e inserimento professionale.

Si offre qui una sintesi di rapida consultazione delle *Dieci attenzioni e proposte* del Ministero:

1. Gli alunni neoarrivati hanno diritto all'insegnamento, che non può essere compromesso dalle difficoltà di inserimento. La scuola scelta deve quindi: acquisire tutte le informazioni necessarie dalle Prefetture, formare classi adeguate ai nuovi inserimenti specie se in corso d'anno, prevedere un

organico funzionale aggiuntivo anche per lo sviluppo di laboratori di L2, magari in orario pomeridiano.

2. Le famiglie di bambini tra 3 e 5 anni devono essere informate sull'importanza della scuola dell'infanzia.
3. Il ritardo scolastico deve essere scoraggiato in ogni modo, per evitare demotivazione negli studi e conseguente abbandono. Non costituisce motivo sufficiente di deroga alla norma la non conoscenza dell'italiano dell'alunno neoinserito, per cui occorre predisporre quanto prima piani didattici personalizzati (PDP) finalizzati al riallineamento coi comuni obiettivi di apprendimento. I docenti devono conoscere le modalità di inserimento e di valutazione degli alunni stranieri neoarrivati; le scuole devono predisporre un sito dedicato al tema degli alunni neorivati contenente il protocollo di accoglienza, materiali didattici, normativa e buone pratiche efficaci.
4. I programmi e le valutazioni devono essere adattati ai bisogni degli alunni neoarrivati tramite piani di lavoro personalizzati che comportino modifiche transitorie e non permanenti dei curricoli. La valutazione di fine anno deve essere coerente coi piani personalizzati e tener conto dei progressi ottenuti a partire dalle situazioni in ingresso. Quindi, le griglie di valutazione devono essere definite con chiarezza e deve essere stabilita una apposita flessibilità per gli esami di fine ciclo.
5. L'orientamento scolastico deve essere efficace, e informare adeguatamente le famiglie circa il nostro sistema educativo. Molto spesso gli alunni stranieri scelgono infatti l'istruzione professionale a causa del perdurare degli stereotipi impliciti nei consigli di orientamento. Inoltre il grande numero di abbandoni scolastici precoci immette nel mercato del lavoro giovani privi di qualsiasi qualifica o diploma: va pertanto valorizzato il ruolo delle scuole di seconda opportunità (CPIA). Nell'orientamento vanno coinvolti il più possibile mediatori culturali e tutor (ad esempio studenti della stessa nazionalità in Italia da molti anni).
6. L'apprendimento dell'Italiano L2 come lingua di scolarità va incoraggiato e sostenuto tramite la creazione di laboratori linguistici permanenti nelle scuole, tenuti da insegnanti specializzati. Ciò va predisposto in orario extrascolastico e in collaborazione con associazioni, volontari, ecc. I docenti vanno inoltre formati sull'insegnamento dell'Italiano L2.
7. La diversità linguistica va valorizzata come ricchezza e opportunità formativa per tutti, nell'ottica della creazione di "cittadini del mondo" aperti alla sperimentazione linguistica e curiosi nei confronti delle altre culture. Le scuole devono prevedere corsi opzionali di insegnamento di lingue anche non comunitarie, come l'arabo, il cinese, ecc, valorizzare il

bilinguismo e formare i docenti sull'importanza della diversità linguistica e del plurilinguismo.

8. La segregazione scolastica va prevenuta evitando la concentrazione di alunni di nazionalità straniera nella stessa classe o istituto: ciò per garantire agli italiani così come agli stranieri un buon livello di insegnamento/apprendimento. Vanno dunque raggiunti accordi a livello territoriale tra dirigenti scolastici, amministrazioni locali, ecc., e anche all'interno degli stessi istituti tra chi lavora alla formazione delle classi, specie nelle realtà dove si registra un'alta presenza di alunni con background migratorio.
9. Le famiglie straniere devono essere coinvolte nel progetto educativo dei loro figli: la scuola è luogo di scambio e confronto, e deve mantenere vivo e costante il dialogo con loro, specie nei momenti più importanti dell'iter educativo, come ingresso, valutazione, esami conclusivi ecc. Ciò acquista particolare peso specie di fronte ai gruppi rom e sinti, tra cui il fenomeno del drop out scolastico è più intenso. L'informazione avviene tramite attività di mediazione linguistico-culturale rivolte specialmente alle madri, che spesso non lavorano e hanno meno occasioni di socialità.
10. L'educazione interculturale nelle scuole va promossa attraverso esperienze di socializzazione come gite, laboratori di pedagogia e didattica interculturale, percorsi di educazione alla concittadinanza ecc, affinché i ragazzi imparino ad interagire senza timori e con mentalità aperta con le altre culture, che sono sempre un'opportunità di arricchimento e una fotografia di come sarà l'Italia di domani.

Obiettivi

Sulla base delle indicazioni metodologiche fornite dal PdA, il Collegio Docenti dell'Istituto si propone di:

1. Individuare pratiche di accoglienza personalizzate degli studenti stranieri condivise dalle diverse componenti dell'Istituto, ove possibile collegandosi con le scuole di provenienza, se sul territorio italiano;
2. Facilitare l'inserimento nelle classi degli alunni stranieri, sostenendoli nelle prime settimane di scuola e monitorando l'adattamento o meno al nuovo ambiente;

3. Favorire con iniziative di vario tipo il clima di accoglienza a scuola, stimolando nei compagni reciproca curiosità e interesse verso chi viene da paesi spesso molto diversi dal loro;
4. Stabilire fin dai primi giorni un buon livello di comunicazione e relazione con la famiglia degli alunni stranieri, tramite telefonate, colloqui, ecc.;
5. Sviluppare un'educazione interculturale che non sia limitata soltanto all'ambiente scolastico ma abbracci ogni aspetto della vita dei ragazzi;
6. Ridurre l'incidenza dell'insuccesso e dell'abbandono scolastico causati troppo spesso da un mancato inserimento dei ragazzi nel contesto socio-culturale di arrivo.

Contenuti

Il PdA prevede la costituzione di una Commissione di Accoglienza (CdA) che segua l'alunno straniero sin dal momento dell'iscrizione e del primo contatto con la scuola prescelta, per poi occuparsi attivamente delle azioni educativo-didattiche:

- ascolto di eventuali richieste;
- proposta di assegnazione alla classe;
- insegnamento/apprendimento dell'Italiano L2¹;
- orientamento alle singole discipline e agli indirizzi di studio;
- organizzazione dei rapporti con la famiglia e di eventuali iniziative comuni con gli Enti territoriali che si occupano dell'integrazione delle famiglie straniere nel paese di arrivo.

Commissione Accoglienza

Sulla base delle indicazioni contenute nel DPR n. 394 del 31 agosto 1999, la Commissione di Accoglienza degli alunni stranieri, che si occupa del loro inserimento nel contesto scolastico, viene selezionata dal Collegio docenti. Essa comprende:

¹ Per L2 (o *lingua seconda*) si intende, in linguistica e in glottodidattica, una lingua appresa in un secondo momento rispetto alla lingua materna dell'apprendente, a sua volta indicata come L1.

- il Dirigente Scolastico;
- il docente referente per l'intercultura;
- i docenti che ne facciano richiesta o siano nominati.

La CdA è disponibile a collaborare con associazioni culturali, Enti locali, famiglie degli alunni stranieri e non, ecc. per l'organizzazione di progetti e iniziative atti a favorire l'integrazione degli alunni stranieri nell'Istituto. È sottintesa la collaborazione di tutti gli operatori educativi coi Consigli di Classe, il cui obiettivo è facilitare l'inclusione degli alunni stranieri e creare le condizioni migliori per apprendimento e formazione.

Compiti della CdA

- Accoglienza degli alunni neoiscritti;
- raccolta di informazioni personali per stabilire la classe di inserimento;
- contatto con il Coordinatore di Classe a cui devono essere fornite le informazioni sul ragazzo;
- definizione dei test di accertamento delle competenze linguistiche in Italiano L2;
- individuazione delle risorse interne ed esterne disponibili per l'attivazione di iniziative quali laboratori linguistici o altro;
- creazione di un database di materiale didattico e informativo specifico sull'intercultura consultabile dai docenti;
- costruzione – in collaborazione coi CdC - di percorsi di apprendimento personalizzati che sviluppino le abilità fondamentali dell'alunno.

Il docente referente per l'intercultura è la figura di riferimento con il compito di:

- svolgere colloqui *in itinere* con la famiglia, l'alunno, il coordinatore di classe, gli insegnanti di L2, docenti che segnalino eventuali difficoltà;
- monitorare le iniziative in corso;
- stabilire contatti con Enti locali, associazioni di volontariato, amministrazioni comunali e altro per reperire fondi e attivare iniziative

quali corsi di formazione, laboratori di studio pomeridiano, sostegno alle famiglie, ecc.

Gli incontri annuali della CdA variano generalmente da 4 a 6, anche in base all'eventuale iscrizione di alunni stranieri in corso d'anno o all'insorgere di problematiche relative al singolo alunno già inserito nelle classi segnalate da docenti, alunni, genitori, mediatori culturali o altro.

Iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo contatto burocratico che l'alunno straniero e la sua famiglia stabiliscono con l'Istituto. Per questo motivo, nelle Segreterie vi è solitamente un unico incaricato che si occupa del rapporto con la famiglia, e svolge il ruolo di mediazione/riferimento anche per gli insegnanti o gli altri attori impegnati nel ruolo dell'integrazione e dell'intercultura.

Qualora le difficoltà linguistiche siano tali che la famiglia non comprende quali moduli debba compilare e quali informazioni debba fornire, vanno previsti o l'intervento di mediatori linguistici o la possibilità di fornire modulistica nella lingua di origine. Ad iscrizione avvenuta, l'incaricato della Segreteria potrà consigliare di ritardare l'inizio della frequenza scolastica per consentire l'attivazione della CdA.

In base al DPR n. 394/1999, art. 45, per i minori con cittadinanza non italiana le procedure di iscrizione possono essere svolte in corso d'anno, al momento dell'arrivo nel nostro paese. Per gli studenti già inseriti nel nostro sistema scolastico, invece, le iscrizioni vengono effettuate come di norma, nei mesi di gennaio e febbraio per la frequenza dell'a.s. successivo.

All'atto dell'iscrizione la Segreteria scolastica deve reperire dalle famiglie i dati essenziali dell'alunno, ovvero:

- nome e cognome;
- codice fiscale (se l'interessato ne è in possesso);
- data di nascita;
- residenza.

A partire dall'a.s. 2013/2014 le iscrizioni presso le scuole statali si effettuano esclusivamente *online* registrandosi al portale www.iscrizioni.istruzione.it e compilando il modulo predisposto dalla scuola scelta. Il MIUR ha specificato nelle *Linee guida* che le informazioni per la compilazione delle domande saranno a breve disponibili anche in altre lingue. Se la famiglia dell'alunno non possiede un PC con collegamento a internet può rivolgersi alla scuola; se il minore non possiede codice fiscale perché in posizione irregolare sarà la scuola a compilare la sua domanda, con le stesse modalità di inserimento dei dati nell'anagrafe degli studenti (la famiglia dovrà poi attivare le necessarie procedure di regolarizzazione)².

Iscrizione in corso d'anno

Nel caso in cui l'alunno straniero si iscriva ad anno scolastico già iniziato, senza aver frequentato in precedenza una scuola italiana, la CdA, tenuto conto delle disposizioni legislative, delle informazioni raccolte attraverso la scheda di iscrizione, la scheda dati e il colloquio con l'alunno e la famiglia, individua e assegna l'anno di corso e la classe da frequentare. In linea generale è da privilegiare l'inserimento in una classe di coetanei, per ragioni psicologiche e relazionali; tuttavia, di fronte a situazioni specifiche, la CdA può anche valutare la possibilità di iscrivere l'alunno straniero in una classe immediatamente inferiore o immediatamente superiore rispetto a quella anagrafica. La decisione, caso per caso, deve tener conto dei seguenti elementi:

- età anagrafica dell'alunno;
- accertamento di competenze, abilità, livelli di conoscenza della lingua italiana;
- valutazione di eventuali situazioni di disagio socio-familiare;
- corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese d'origine;
- ordinamento degli studi del Paese di provenienza dello studente, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- valutazione del contesto della classe di inserimento.

² L'irregolarità non costituisce un ostacolo al diritto all'istruzione, per la legge italiana, e non obbliga l'Istituto scolastico scelto a denunciare la condizione di soggiorno irregolare.

La documentazione

Ricevuta la domanda di iscrizione, la Segreteria scolastica chiede alla famiglia copia dei seguenti documenti:

- permesso di soggiorno (rilasciato ad uno dei genitori se l'alunno è minore di 14 anni; direttamente all'alunno straniero se ha compiuto l'età prevista; in attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il Dirigente scolastico accetta la ricevuta della questura che ne attesta la richiesta);
- documenti anagrafici, sanitari e fiscali (la vigente normativa in materia di autocertificazione è estesa anche ai cittadini stranieri, pertanto i suddetti documenti possono essere sostituiti da autocertificazione in carta semplice);
- documentazione relativa alla precedente scolarità;
- acquisizione dell'opzione di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

e fornisce alla famiglia le necessarie informazioni sull'Istituto affinché l'alunno conosca il più possibile il contesto in cui andrà ad iniziare il suo iter di formazione.

In sintesi, la Segreteria dovrà espletare le seguenti operazioni:

- raccogliere o completare l'iscrizione del minore;
- raccogliere la documentazione relativa all'iter di studi già completato nel nostro paese, laddove esistente;
- raccogliere le informazioni personali come previsto dal modulo predisposto dalla scuola³;
- accertare se l'alunno abbia effettuato le vaccinazioni obbligatorie mediante la presentazione delle relative certificazioni;
- informarsi circa l'opzione o meno di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;

³ L'attuale normativa prevede che anche i cittadini stranieri possano presentare autocertificazione dei propri dati anagrafici (identità, CF, data e luogo di nascita, nazionalità).

- informare la famiglia circa il sistema scolastico italiano e sull'Istituto scelto in particolare, fornendo brochure, riferimenti al sito internet dell'Istituto, copia del POF, ecc.
- fornire il libretto delle giustificazioni;
- fornire le necessarie spiegazioni circa il registro *online* (password, valutazioni, ritardi, assenze, compiti a casa, ecc.);
- spiegare alle famiglie che un eventuale inizio posticipato delle lezioni per il nuovo iscritto ha il solo obiettivo di consentire l'attivazione delle procedure di accoglienza;
- coordinarsi quanto prima con la CdA per attivare il necessario Protocollo di Accoglienza.

Attivazione del PdA: prima accoglienza

La fase della prima accoglienza è fondamentale per creare il giusto clima di lavoro per l'alunno neoiscritto, spesso disorientato e privo delle informazioni di base per iniziare il suo percorso scolastico. Le procedure che la CdA dovrà attivare sono:

- organizzazione di un incontro con l'alunno e la famiglia, laddove possibile alla presenza di un mediatore linguistico, che potrà essere anche un altro alunno della medesima nazionalità o parlante la medesima lingua ma già inserito con successo nell'Istituto;
- organizzazione di un colloquio personale con l'alunno (stesse modalità);
- compilazione di una scheda dati personale (storia familiare, interessi, abilità, competenze, aspettative, ecc.) al fine di creare un fascicolo personale via via da aggiornare;
- somministrazione di test linguistici di difficoltà crescente che stabiliscano un livello di partenza di conoscenza dell'Italiano L2.

Una volta appurato il livello di scolarizzazione e quello di conoscenza linguistica dell'Italiano L2 la CdA lavorerà all'assegnazione dell'alunno alla classe.

Criteri per la formazione delle classi

In base alle disposizioni della CM 2/2010, il numero degli studenti di nazionalità non italiana presenti in una classe non potrà superare il 30% del totale degli alunni iscritti; questa misura è necessaria per equilibrare la popolazione scolastica con cittadinanza non italiana nei vari istituti del medesimo territorio. Gli Uffici Scolastici Regionali possono tuttavia alzare o abbassare il tetto del 30% qualora le iscrizioni riguardino alunni con certificate competenze linguistiche (nati in Italia, o presenti nel paese fin dai primi anni del loro percorso scolastico) o, al contrario, alunni neoarrivati privi di qualunque prerequisito linguistico o in situazioni socio-familiari di disagio. Di queste disposizioni dovrà tenere conto la CdA per la formazione delle classi, suddividendo gli alunni di madrelingua non italiana secondo dei criteri fissati per legge:

- a) alunni che hanno frequentato le medie in Italia e si iscrivono in prima superiore;
- b) alunni stranieri che si trasferiscono ad anno già iniziato da altro istituto superiore frequentato in Italia;
- c) alunni stranieri neoarrivati che si iscrivono senza aver mai frequentato una scuola media italiana.

Per gli alunni di cui al Punto a) viene seguita la normativa di riferimento e vengono applicati i criteri generali stabiliti dall'Istituto.

Per gli alunni di cui al Punto b) e c) la CdA, sulla base delle informazioni raccolte nella scheda di iscrizione, nella scheda dei dati personali, durante il colloquio con l'alunno e con la famiglia e previa la somministrazione di test di accertamento delle competenze linguistiche, proporrà l'assegnazione alla classe ritenuta più idonea. È sempre da privilegiare l'inserimento in una classe

di coetanei⁴ (sebbene viga la prassi, specie nella secondaria di primo grado, di assegnare gli alunni stranieri a classi inferiori a quelle previste per la loro età): ragioni psicologiche e relazionali inducono infatti a ritenere il gruppo di coetanei un motore efficace per stimolare integrazione e apprendimenti specifici. Ogni situazione deve comunque essere oggetto di valutazione a sé, e deve tenere conto di una serie di parametri oggettivi:

- età anagrafica;
- eventuali situazioni di disagio (cognitivo, ambientale, ecc.)
- ordinamento degli studi del paese di provenienza (che può determinare l'iscrizione a una classe immediatamente inferiore o superiore a quella del ragazzo);
- corso di studi frequentato nel paese di origine;
- titolo di studio posseduto;
- accertamento delle competenze linguistiche messo in atto dalla CdA;
- presenza di altri alunni in una classe provenienti dallo stesso paese;
- presenza in una classe di altri alunni di nazionalità non italiana;
- composizione delle classi (rapporto numerico maschi/femmine, presenza di numerosi alunni ripetenti, presenza di alunni in situazione di handicap, BES, DSA, tasso di dispersione elevato, ecc.).

Valutati tutti i suddetti elementi, la Commissione Accoglienza:

- a) assegna l'alunno alla classe e alla sezione evitando la creazione di classi a predominanza di alunni non italiani o con un accentrarsi di situazioni problematiche;
- b) individua per ogni neoiscritto un alunno che svolga la funzione di *tutor*. Il tutor può essere un alunno italiano, o, quando possibile, un alunno della sua stessa nazionalità che sia in Italia da più tempo o sia nato qui da genitori stranieri. Tale funzione potrà riconoscerli crediti formativi nel triennio validi per l'Esame di Stato;
- c) comunica al Dirigente Scolastico la soluzione individuata, in modo che sia discussa e resa definitiva, se approvata;

⁴ Nel caso l'alunno straniero sia in condizione di sottoscolarizzazione o addirittura analfabetismo si prevede un inserimento che garantisca il raggiungimento dei prerequisiti di base per l'apprendimento, attivando strategie quali laboratori individualizzati, corsi di Italiano L2 e sostegno extrascolastico, che coinvolga possibilmente anche Enti territoriali (Centri di Educazione Permanente, associazioni genitori stranieri, ecc.).

- d) contatta il coordinatore di classe affinché comunichi agli altri docenti l'avvenuta assegnazione e fornisca i dati raccolti sul neoiscritto;
- e) procede alla verbalizzazione delle motivazioni.

Dopo una prima fase osservativa dell'alunno nel nuovo contesto scolastico, il coordinatore del Consiglio di Classe, confrontandosi periodicamente con la CdA, può:

- avviare progetti di *cooperative learning* e *peer education* coinvolgendo attivamente i compagni di classe nell'accoglienza;
- prevedere un'attività di sostegno linguistico in Italiano L2 in orario scolastico e/o extrascolastico;
- preparare materiali di studio che agevolino l'apprendimento dell'Italiano e delle altre discipline;
- costruire, laddove necessario, un PDP (Piano Didattico Personalizzato) qualora l'alunno con BES (Bisogni Educativi Speciali) abbia necessità di un percorso di apprendimento personalizzato.

Valutazione e Esame di Stato

Riguardo alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in particolare dei neo-arrivati in Italia, la normativa vigente rafforza il ruolo e la responsabilità dei docenti e degli organi collegiali nella loro autonomia.

Pur stabilendo, infatti, che gli studenti stranieri iscritti nelle scuole italiane siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45; DPR n. 122/2009), consente anche l'impiego di specifiche strategie e percorsi personalizzati atti a favorire l'adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo, di conseguenza, agli studenti non italofoeni una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, del loro percorso scolastico pregresso, degli esiti raggiunti, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

Occorre partire dall'alunno piuttosto che dai programmi di studio e dalle discipline, privilegiando la valutazione formativa rispetto a quella sommativa, perché se è vero che l'alunno non italofono non è uno studente incompetente su tutto, è anche vero che è un alunno al quale, per qualche tempo, "mancano le parole" per comunicare la propria competenza scolastica, ed è necessario

che i docenti, senza abbassare gli obiettivi richiesti, adattino gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione, considerando:

- il percorso dell'alunno/a;
- gli obiettivi realizzabili;
- gli esiti riscontrati nella progressione di apprendimento;
- la motivazione allo studio;
- la partecipazione alle attività della classe;
- l'impegno e l'interesse dimostrati;
- le potenzialità emerse nelle diverse attività (individuali e/o di gruppo).

Possiamo distinguere tre diverse fasi di valutazione: valutazione di partenza, intermedia, finale.

- Valutazione di partenza: è fondamentale specialmente per i ragazzi stranieri che non presentano un'adeguata competenza linguistica: serve sia a scegliere la classe di inserimento (comunque vicina il più possibile all'età anagrafica), sia a stabilire fin dall'inizio le misure ed i tempi necessari per portare lo studente al livello di competenza utile a seguire il programma del resto della classe. In questa fase, sono indispensabili due tipi di indagine: una a livello linguistico, l'altra sulle conoscenze apprese nella scolarità pregressa, relativamente ai pre-requisiti richiesti dalla disciplina per affrontare il programma dell'anno.
- Valutazione intermedia: la valutazione dei progressi deve discendere dalla prima valutazione di base, che avrà indicato obiettivi, tempi e modi per il recupero linguistico – disciplinare. In sede di valutazione intermedia i docenti che compongono il Consiglio di Classe, su indicazione anche dei docenti responsabili delle attività svolte nel laboratorio linguistico o nei corsi di Italiano L2, potranno esplicitare nel documento di valutazione le seguenti diciture:
 - *“la valutazione non viene espressa in quanto lo studente si trova nella prima fase di apprendimento della lingua italiana”* (se l'alunno non italofono è arrivato da poco, per cui la valutazione può essere rimandata al periodo successivo);

- *“la valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto lo studente si trova nella fase iniziale di conoscenza della lingua italiana”.*
- Valutazione finale: nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e quindi deve essere esplicitata in maniera equivalente a quella degli alunni italiani.

Riguardo all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, la normativa non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri. Tuttavia, è molto importante che nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato vi sia un'adeguata presentazione degli studenti stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento.

Per l'esame di Stato sono da considerarsi *crediti formativi* eventuali percorsi di mantenimento e sviluppo della lingua d'origine.

Nel *colloquio orale* possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura e alla lingua del Paese d'origine.

Indicazioni conclusive

Apprendere in un contesto culturale e linguistico nuovo non è certo un'esperienza semplice. Per far sì che gli studenti stranieri, soprattutto quelli di più recente immigrazione e non italofoeni, possano inserirsi bene nel nuovo ambiente scolastico, l'Istituto vuole attuare e sostenere il suo intervento secondo alcuni principi-guida così individuati:

- riconoscere il ruolo fondamentale della condivisione nel Consiglio di Classe delle strategie didattiche;
- organizzare attività di alfabetizzazione e/o rinforzo linguistico in orario curricolare ed extracurricolare a seconda della disponibilità di risorse e dei bisogni;
- organizzare attività di consolidamento delle conoscenze nella parte conclusiva dell'anno scolastico in vista della preparazione all'esame di Stato;

- raccogliere la disponibilità di Enti e di associazioni per usufruire di tutte le occasioni di aiuto e di supporto messe in atto;
- realizzare una buona e corretta comunicazione con gli alunni e le loro famiglie;
- avere a disposizione mezzi e sussidi adeguati, materiale scolastico di prima necessità e testi;
- monitorare le esperienze e le iniziative per apportare eventuali correzioni alla programmazione degli interventi messi in atto.

Scheda conoscitiva dell'alunno straniero

Data del colloquio:
Nome dell'alunno:Cognome.....
Cittadinanza:
Luogo e data di nascita:..... Paese di provenienza:.....
In Italia dal:.....
Lingua parlata dai familiari:.....
Lingua/e parlata/e dall'alunno oltre l'Italiano:.....
Grado di scolarizzazione nel paese di origine:.....
Eventuali annotazioni sul percorso scolastico pregresso:
Interessi personali:

Abilità e competenze:
.....
.....

Aspettative riguardo alla scuola prescelta:
.....
.....

Eventuali note:
.....
.....

Recapiti (email, cellulare, ecc.):
.....
.....